

COMUNE DI GATTATICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Proposta n. 244 del 19.05.2021

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI PER L'ANNO 2021 : RECEPIMENTO DEL DLGS. 116/2020

Illustra la Consigliera Federica Costi: “Con questa modifica si interviene essenzialmente su due aspetti:

- Modifica della definizione di rifiuto, viene abolita la definizione di rifiuto assimilato e rimangono solo le tipologie di rifiuto urbano e quella di rifiuto speciale;
- Introduzione della possibilità attribuita alle ditte di utilizzare gestori esterni rispetto a quello del comune, prima una volta cambiato gestore si doveva rimanere almeno 5 anni con il nuovo gestore, adesso invece si può tornare indietro in qualsiasi momento. Il regolamento disciplina la modalità per poter fare questo cambiamento.”

Interviene il consigliere Augusto Reggiani: “Chi decide di rivolgersi ad un servizio esterno, risparmia solo la quota variabile o anche la fissa?”

Risponde il Sindaco: “Solamente la quota variabile.”

Interviene il consigliere Savina: “Chiedo di integrare la documentazione indicando all’art. 7 i giusti riferimenti normativi.”

CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

PREMESSO CHE ai Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

Considerato che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Visto il DL n. 56 del 20 aprile 2021, che ha differito al 31 Maggio 2021 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2021;

Considerato:

- Che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, **i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.** Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- l'abrogazione dell'art.1 comma 683 bis della Legge 147/2013 senza il quale è possibile procedere con appositi adeguamenti alla modifica del Regolamento Tari entro il prossimo 30 Giugno, al fine di renderlo conforme ai criteri di determinazione delle tariffe, contenuti nella deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità,

Preso atto che il Dlgs 116/2020 è intervenuto profondamente sulla connotazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, principalmente in due modi:

- 1- Modificando la definizione di rifiuto urbano. Il legislatore ha ridisegnato il confine tra i rifiuti urbani e quelli speciali alla luce della normativa unionale. Fatto che elimina il concetto di assimilazione e gestione del rifiuto attraverso i regolamenti comunali e d'ambito esistenti. Ad oggi dunque per rifiuti urbani devono intendersi

esclusivamente quelli di cui al nuovo b-ter) comma 1 dell'art.183Tua, nell'ambito dei quali vengono ricompresi i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, prodotti dalle attività elencate nell'allegato L quinquies. L'allegato L-quinquies del decreto esclude de jure i rifiuti provenienti dalle attività industriali e vengono inoltre escluse dall'accesso al servizio le imprese che esercitano attività agricole ;

- 2- Consentendo alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico. Il Decreto Legge 41/2021 (CD Decreto Sostegni) ha fissato la data per la scelta di cui sopra al 31 maggio dell'anno 2021 con effetto dal 1° Gennaio 2022, mentre per gli anni successivi la scelta dovrà essere comunicata entro il 30 Giugno con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Pertanto alla luce di queste importanti modifiche viene modificato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tari in recepimento delle disposizioni di cui al d.legs.116/2020 inserendo :

- La nuova definizione di rifiuto urbano e rifiuto speciale. Nell'articolo viene regolamentata la classificazione dei rifiuti;
- Revisione nell'assoggettamento delle superfici con nuove regole di esenzione;
- Regole per la gestione dello sconto per avvio al recupero/reciclo;
- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.

Richiamata la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1^ dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute* (superfici, numero occupanti, ecc....);

VISTO il parere dell'organo di revisione economica verbale n. 13 del 14/06/2021 allegato in copia alla presente;

VISTI gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi sulla proposta di deliberazione , in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario ;

CON n. 12 voti favorevoli all'unanimità espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Che tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di modificare il regolamento in oggetto, disponendo le modifiche riportate nella bozza allegata al presente atto:**

Successivamente con votazione separata e favorevole all'unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del D.L.vo n. 267/2000.

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267

La sottoscritta in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL Responsabile del Settore
Dott.ssa Carolina Borelli

La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale
D.ssa M. Cristina Frignani